

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1266)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati, nella seduta del 26 settembre 1973 (V. stampato n. 1656)

presentato dal Ministro della Sanità

(GASPARI)

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

(LUPIS)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° ottobre 1973*

**Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045,
concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equi-
paggi a bordo di navi mercantili nazionali**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, è aggiunto il seguente comma:

« Le tabelle di cui al precedente comma possono essere aggiornate o modificate con decreto, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, dei Ministri della sanità e della marina mercantile. Nei decreti dovrà altresì essere indicato il termine, non superiore a novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per l'attuazione delle disposizioni in essi contenute ».